



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

Si pubblicano di seguito, come previsto dall'art. 20, le risposte ai quesiti pervenuti in relazione al decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024

Domanda n. 1

Si presentano i seguenti quesiti:

1. Allegato 10 - Spese ammissibili e spese non ammissibili: le spese per gli spostamenti all'interno del paese terzo (taxi, metropolitana, autobus locali) nel limite di € 30,00 giornalieri a persona, sono spese ammissibili? Se sono ammissibili, per queste spese non è necessario alcun preventivo?

Cosa si intende per costi chilometrici? In che termini sono esclusi? Sono esclusi nel senso che non sono ammissibili o nel senso che per questa tipologia di spese sono comunque richiesti i 3 preventivi?

2. Per le spese di viaggio aereo dall'Italia verso il paese terzo è necessario presentare i 3 preventivi? È possibile simulare il viaggio su 3 siti on line e presentare gli screenshot delle relative pagine? Oppure è necessario presentare i preventivi di 3 agenzie viaggi? Cosa deve essere allegato se il viaggio è previsto per un periodo eccedente i dodici mesi dalla data della ricerca?

3. Art. 3 comma 7: Si conferma che l'annualità 2024/2025 è la seconda annualità ai fini della determinazione della durata massima del sostegno su paese terzo o mercato paese terzo?

4. Art. 5 comma 3 punto b. Progetto in ATI/ATS per Brasile - Cina ed Albania (Area omogenea: Area Europa extra UE orientale).

Impresa A interessata a Brasile e Cina e l'impresa B interessata a Cina ed Albania. L'impresa A deve prevedere almeno un'Azione anche in Albania? E' possibile per esempio partecipare solo all'Azione D? C'è un limite minimo di spesa per questa partecipazione?

5. Art. 6 In caso di progetto in ATI/ATS è possibile che l'allegato 3 (attestazione bancaria) sia presentata solo dalla capofila/mandataria?

6. Art. 9 comma 4 quale è l'eventuale documentazione che non può essere oggetto del soccorso istruttorio in caso di mancanza o incompletezza?

7. Art. 15 variazione ai progetti.

Progetto che prevede attività per Azione C (organizzazione di wine tasting) e Azione D (studi di mercato nuovi o esistenti...). E' possibile presentare una variante introducendo attività per l'Azione B (partecipazione ad una fiera)?

Risposta domanda n. 1

1. Le spese per il trasporto locale sono ammissibili limitatamente alle spese di viaggio verso l'aeroporto del Paese terzo o all'interno del paese terzo in treno, autobus a lunga percorrenza, taxi o auto (noleggio + carburante), nel limite di 30 € al giorno a persona. Non è necessario allegare i 3 preventivi, la spesa dovrà essere stimata tenuto conto del limite dell'importo massimo ammissibile giornaliero a persona.

2. Il costo chilometrico, inteso come somma che viene erogata in caso di utilizzo di proprio mezzo per gli spostamenti, non è ammissibile.

3. Per tale voce di costo è necessario ricevere n. 3 preventivi comparabili. Si conferma la possibilità di utilizzare un motore di ricerca per simulare l'acquisto dei biglietti o, laddove non siano disponibili ancora le quotazioni per il periodo di interesse, allegare un preventivo di spesa stimata.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

4. Si conferma che l'annualità 2024 /2025 è da intendere come seconda annualità di attuazione.
5. È necessario che i soggetti associati partecipino ad almeno un'attività in ciascun Paese terzo/Area omogenea e che tale attività non rientrino esclusivamente tra quelle di cui alla lett. d) ed e).
6. L'art. 5, comma 2, del d.d. 198090/2024 prevede che "Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante" possano presentare l'idonea referenza bancaria. Pertanto, in tali casi la referenza bancaria può essere presentata dalla società mandataria dell'A.T.I. oppure dalla società mandataria e da tutte le società mandanti.
7. Il soccorso istruttorio consente l'integrazione esclusivamente della documentazione amministrativa facente parte della domanda di contributo. Non può essere in nessun caso oggetto di soccorso istruttorio il progetto di promozione proposto.
8. Con le variazioni non possono essere introdotte nuove azioni. Non sono ammesse varianti che modifichino gli elementi valutati dai Comitati di cui all'art. 9 del Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024 e che hanno determinato il punteggio assegnato al soggetto proponente.

Domanda n. 2

L'azienda X è proprietaria di 1 cantina (AAA) in Veneto e 1 cantina (BBB) in Abruzzo, con bilancio unico / visura unica.

L'azienda X ha sede legale in Abruzzo e sede operativa per l'imbottigliamento in Veneto.

L'azienda X ha anche una sede operativa in Abruzzo per la lavorazione dello sfuso, il quale sfuso viene poi mandato nello stabilimento veneto per l'imbottigliamento.

Ciò premesso, considerato che le cantine Veneta + Abruzzese (facenti parte dell'azienda X) sono produttori di vino, considerato altresì che il totale di "scarico dell'imbottigliato / confezionato" (nello stabilimento veneto) supera senza dubbio i limiti minimi sia per i vini veneti che per quelli abruzzesi:

Domanda 1) se per sede operativa si intende "il luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione", è corretto sostenere che le due cantine AAA + BBB abbiano entrambe sede operativa nelle rispettive Regioni (Veneto / Abruzzo)?

Domanda 2) è quindi possibile per l'azienda X presentare domanda multiregionale Abruzzo + Veneto (con capofila l'Abruzzo in quanto regione della sede legale)?

Domanda 3) è invece possibile per l'azienda X presentare una sola domanda regionale alla Regione Abruzzo (quella della sede legale)?

Domanda 4) E' necessario presentare tre preventivi per i voli aerei verso il Paese target?

Domanda 5): in caso di presentazione di 3 preventivi per (esempio) organizzazione di degustazioni, ipotizzando per il preventivo più vantaggioso un costo unitario di 3.000 euro x n. 2 eventi = TOT 6.000 euro, in fase di rendicontazione bisogna tassativamente rispettare il costo unitario dei 3.000 euro per ciascun evento oppure è possibile spendere 4.000 per il primo evento e 2.000 per il secondo senza che ciò comporti alcun taglio?

Risposta domanda n. 2

1, 2, 3. Qualora il soggetto proponente sia un produttore di vino con unità operative in 2 regioni, è



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

ammissibile la presentazione di un progetto regionale (per una delle due regioni) e un progetto multiregionale. Si ribadisce che per il soggetto proponente è ammissibile un solo progetto per ciascuna tipologia come disciplinato all'art. 5 comma 2.

4. Si.

5. I preventivi di spesa devono essere dettagliati e non possono essere presentati a corpo. Nel caso di difformità di spesa in fase di esecuzione, rispetto a quanto preventivato in fase di richiesta di contributo, è necessario presentare nuovi preventivi, sottoposti alla valutazione dei competenti comitati, nel caso in cui vengano modificati in aumento i costi unitari preventivati.

Domanda n. 3

Di seguito la richiesta di chiarimenti (di cui all'art. 20 AVVISO MASAF n.0198090 Promozione Vino 2024/2025):

Se, al momento della presentazione della domanda di contributo, nel foglio “azioni paese mercato” viene inserita, nell’ambito di un’attività, la voce di spesa relativa ad un viaggio aereo che prevede un determinato costo per un itinerario ed un periodo specifici (volo A/R, più voli interni), il più basso sulla base dei 3 preventivi allegati, successivamente, durante l’esecuzione delle azioni/attività approvate dagli organi di competenza, al momento dell’effettiva prenotazione, ci sono modifiche, non solo di costo e periodo ma anche a livello di itinerario di volo (aeroporto di partenza e/o aeroporto di arrivo e/o cambiamenti delle tratte intermedie e/o interne) quale delle tre seguenti opzioni dobbiamo adottare:1) si procede con la prenotazione e poi, successivamente, nel momento in cui si palesa la necessità di presentare la variante superiore o inferiore al 20% tra importi delle singole attività promozionali previste (di cui alla lettera A o lettera B art. 15 avviso MASAF n.0198090 del 3 maggio 2024), si allegano i nuovi preventivi aggiornati, tenendo presente che in questo caso il viaggio aereo e l’attività ad esso connessa potrebbero essere già stati effettuati;2) si deve presentare comunque una delle due varianti (di cui alla lett. A art 15 avviso MASAF n.0198090 del 3 maggio 2024 se le modifiche del viaggio aereo non comportano variazioni superiori al 20% tra attività oppure di cui alla lettera B se comportano dette variazioni), allegando i nuovi preventivi in seguito all’aggiornamento dei costi e/o delle date e/o dell’itinerario almeno 30 giorni prima che il viaggio aereo e la conseguente attività ad esso connessa siano effettuati;3) non è necessario presentare alcuna variante con i relativi preventivi aggiornati nel caso in cui le modifiche del costo e/o dell’itinerario e/o delle date non comportano l’obbligo di presentazione delle varianti di cui alla lett. A o B dell’art 15 avviso MASAF n.0198090 del 3 maggio 2024; in questo caso è sufficiente allegare i nuovi preventivi aggiornati alla rendicontazione finale.

Risposta domanda n. 3

In fase di esecuzione, qualora le necessità di spesa dovessero risultare difformi rispetto a quelle riportate nei preventivi presentati in fase di presentazione della domanda di contributo, è necessario presentare un’istanza di variazione corredata da nuovi preventivi di spesa che giustifichino i costi proposti, secondo le modalità indicate all’art. 15 del decreto direttoriale.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

Domanda n. 4

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a chiedere alcuni chiarimenti in relazione ai seguenti articoli:

1. Articolo 8, comma 1:

Tale disposizione prevede, *inter alia*, che “*I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente.*”.

Premesso che:

- (a) i preventivi sono necessari per la redazione del progetto e devono pertanto essere raccolti prima della fase progettuale nonché, nel caso di soggetti proponenti plurisoggettivi (ad es. Associazioni Temporanee d’Impresa), prima della loro costituzione;
- (b) i potenziali soggetti beneficiari possono affidare a un soggetto terzo il mandato di svolgere le analisi di mercato e reperire i preventivi richiesti dalla disposizione in commento;
tutto ciò premesso, si chiede conferma che:
 - (1) nel caso di soggetti proponenti plurisoggettivi (ad es. Associazioni Temporanee d’Impresa), i preventivi possano essere intestati alle singole aziende partecipanti all’ATI (costituita o costituenda);
 - (2) nel caso in cui il proponente abbia dato mandato ad un soggetto terzo di reperire i preventivi, tali preventivi possano essere intestati al suddetto soggetto terzo (il quale poi li trasmetterà al mandante soggetto proponente).

2. Articolo 7, comma 4 e articolo 9, comma 4:

L’art. 7, co. 4, elenca una serie di documenti che debbono essere contenuti, a pena di esclusione, all’interno del plico con il quale viene presentata la domanda di contributo.

L’art. 9, comma 4 prevede inoltre quanto segue:

“In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne dà comunicazione al competente ufficio che richiede al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il competente ufficio, in caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il competente ufficio procede all’esclusione.”.

Alla luce di tali due disposizioni, si chiede conferma che in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione da includere nel plico elencata all’art. 7, co. 4, l’amministrazione competente procederà sempre al c.d. soccorso istruttorio, assegnando un congruo termine per porre rimedio a tali mancanze, incompletezze o irregolarità.

3. Articolo 17, comma 6:

Tale disposizione prevede che “*Il materiale di cui al comma 1 reca altresì il logo del Ministero.*”.

Si chiede quindi se sia possibile ottenere il layout del suddetto logo del Ministero nonché, eventualmente, un manuale d’uso relativo allo stesso.

4. Allegato 8:

In relazione al foglio denominato “Quadro raffronto preventivi” contenuto in tale allegato, si chiede se:

- a) vadano inseriti al suo interno anche i valori dei costi per cui non si dispone di tre preventivi a causa dell’assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti (e per cui in ogni caso si presenterà dichiarazione sostitutiva di atto notorio);



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEA/BIL

b) nell'ipotesi in cui per il soggetto proponente, l'IVA non rappresenti un costo in quanto detraibile nella gestione ordinaria e risulti pertanto non ammissibile a contributo, nella colonna "I" sia corretto inserire il valore "0" (zero), nonostante i preventivi siano stati rilasciati da fornitori italiani.

5. Allegato 10:

L'art. 3 di tale allegato prevede che non siano ammissibili a contributo le "Spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2024 e prima dell'emanazione delle graduatorie da parte delle autorità competenti."

Il Manuale dei controlli per la campagna 23/24 prevedeva che "Sono consentite spese sostenute anticipatamente al 16 ottobre 2023, purché siano indifferibili (come quelle relative all'iscrizione a manifestazioni fieristiche, all'acquisto di biglietti aerei e alle prenotazioni di hotel per eventi e attività previste nel progetto approvato) e a condizione che siano effettuate dopo la presentazione del progetto e afferiscano ad eventi e attività svolte dal 16 ottobre 2023 al 15 ottobre 2024."

Pertanto, si chiede se la sopra riportata previsione del manuale sarà applicabile *mutatis mutandis* anche alla campagna 24/25 e che quindi saranno considerate ammissibili spese sostenute prima del 16 ottobre 2024, purché indifferibili.

Risposta domanda n. 4

1. I preventivi dovranno comunque essere intestati al soggetto che sarà individuato come mandatario.
2. Il soccorso istruttorio consente l'integrazione esclusivamente della documentazione amministrativa facente parte della domanda di contributo. Non può essere in nessun caso oggetto di soccorso istruttorio il progetto di promozione proposto.

Si veda quanto disposto all'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990.

3. Il logo del Ministero, unitamente al relativo manuale d'uso, saranno trasmessi ai soggetti beneficiari del contributo, individuati dalle Amministrazioni al termine delle istruttorie di competenza.

4.a. No.

- 4.b. No, dovranno essere riportati tutti i dati contenuti nel preventivo, a prescindere dal regime IVA del proponente, in quanto, in ogni caso, l'IVA non rappresenta un costo ammissibile.

5. Non è possibile una applicazione analogica della previgente norma, dovendosi attendere la disciplina che sarà dettata nel nuovo manuale dei controlli in corso di stesura da parte di AGEA.

Domanda n. 5

Relativamente al Bando di cui in oggetto N. 0198090 del 03/05/2024 con la presente si vogliono presentare i seguenti quesiti:

1. L'impresa "A" di neo costituzione nata dalla scissione dell'impresa "B" operante nel settore vitivinicolo da tanti anni, può dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione (regolarità delle dichiarazioni vitivinicola degli ultimi tre anni, quantitativo di hl di vino da registro giacenza, fatturato per il calcolo del contributo richiedibile) attraverso i documenti della società "B"?
2. Progetto che prevede Azione B ed Azione C si può presentare richiesta di variante tra le due Azioni?



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

3. Progetto che ha come paese obiettivo Cina ed USA. Azione previste in Cina C ed Azione D, azioni previste in USA Azione B ed Azione C; è possibile presentare variante introducendo azione B in Cina?

Risposta domanda n. 5

1. Sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti da parte della società A di nuova costituzione attraverso quelli della società scissa B solo nell'ipotesi in cui la fattispecie di scissione operata abbia comportato il trasferimento alla società A di quella parte di patrimonio riconducibile alle attività oggetto di comprova.
2. Non sono ammesse varianti che modifichino gli elementi valutati dai Comitati di cui all'art. 9 del Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024 e che hanno determinato il punteggio assegnato al soggetto proponente.
3. Si veda la risposta precedente.

Domanda n. 6

Un possibile soggetto partecipante ha in corso un procedimento penale in materia di lavoro (art. 25 -septies del D.lgs. 231/2001 e all.I del D.lgs. 81/2008). Nell'allegato di cui all'oggetto (che allego) non trovo specifico riferimento a tali tipi di violazioni se non in un punto, (in giallo), che potrebbe sottintenderlo. L'art. 25 septies rimanda alle sanzioni previste dall'art. 9 II comma del provvedimento che, però, sottende il fatto che l'aver commesso richiede un accertamento di natura giudiziaria che allo stato non c'è essendo pendente ancora il procedimento. Tuttavia il successivo punto 2.13 è ambiguo facendo riferimento a provvedimenti emessi. Pertanto, vorremmo avere da parte Vostra un chiarimento: cosa si intende per "non aver commesso", cioè il non aver riportato condanne e, in tal caso, va dichiarata la pendenza di procedimento penale con un addendum? E in questo caso può pregiudicare la partecipazione? Dall'allegato sembrerebbe che tale pregiudizio si realizzi solo nel caso di reati de facto (punto 2.11). Vi ringrazio per la risposta che potrete darmi. Saluti cordiali Dott.ssa Maria Guarini Gentili buonasera, stiamo predisponendo tutta la documentazione relativa ad un Progetto di Promozione Vino ed un partner di progetto ha in corso un procedimento penale in materia di lavoro (art. 25 -septies del D.lgs. 231/2001 e all.I del D.lgs. 81/2008). Nell'allegato di cui all'oggetto (che allego) non trovo specifico riferimento a tali tipi di violazioni se non in un punto, (in giallo), che potrebbe sottintenderlo. L'art. 25 septies rimanda alle sanzioni previste dall'art. 9 II comma del provvedimento che, per, sottende il fatto che l'aver commesso richiede un accertamento di natura giudiziaria che allo stato non c'è essendo pendente ancora il procedimento. Tuttavia il successivo punto 2.13 ambiguo facendo riferimento a provvedimenti emessi. Pertanto, vorremmo avere da parte Vostra un chiarimento: cosa si intende per "non aver commesso", cioè il non aver riportato condanne e, in tal caso, va dichiarata la pendenza di procedimento penale con un addendum? E in questo caso può pregiudicare la partecipazione? Dall'allegato sembrerebbe che tale pregiudizio si realizzi solo nel caso di reati de facto (punto 2.11).

Risposta domanda n. 6

1. Per "non aver commesso" deve intendersi la insussistenza di sentenze di condanna definitive. Tuttavia, è necessario che tale circostanza venga espressamente dichiarata indicando i dati del procedimento ed il capo di imputazione.
2. No, ma qualora nel corso dell'esecuzione del progetto dovesse intervenire sentenza definitiva di condanna con applicazione della pena accessoria di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

il soggetto dovrà essere escluso dalla compagine associativa, con ogni conseguenza in ordine al mantenimento dei requisiti soggettivi in capo al proponente/beneficiario.

Domanda n. 7

Il DM 331843/2023 prevede all' art 3 comma 2 che I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j) e h), i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto. l'avviso nazionale 2024/2025 prevede all'art.5 comma 2 lett. b che Ciascun progetto, per le tipologie nazionale, regionale e multiregionale, può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi (Allegato 17). Nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell'area geografica omogenea nel suo complesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale. Dal confronto dei due testi, sembrerebbe che l'avviso, nonostante il DM preveda la partecipazione a tutti i paesi, non imponga di partecipare a tutti i paesi del progetto, tranne che per il caso di partecipazione a progetti di area geografica omogenea. Il nostro dubbio nasce dalla seguente riflessione: - il DM può essere derogato da un decreto direttoriale? - L'avviso è rubricato "OCM Vino – Intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2024/2025. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023." e dovrebbe, pertanto, limitarsi a disporre modalità operative e procedurali, non potendo derogare una previsione normativa del DM. Si prega di specificare il coordinamento fra le due norme

Risposta domanda n. 7

Non sussiste alcuna deroga al decreto ministeriale da parte dell'Avviso 2024/2025. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del DM n. 331843 del 26 giugno 2023 per *Paesi terzi* devono intendersi sia i Paesi singoli che le aree geografiche omogenee, intendendo queste ultime come entità unitarie. In tali termini, quindi, il disposto di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 5 dell'Avviso risulta conforme a quanto previsto dal DM.

Domanda n. 8

Si chiedono i seguenti chiarimenti ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto direttoriale n. . 0198090 del 03/05/2024:

Quesito 1

Trasferte: Con riferimento alle richieste di fornire preventivi per trasferte che si svolgeranno tra oltre un anno, desideriamo porre all'attenzione del Ministero una questione relativa alla possibilità di eventuali variazioni nei costi stimati. È importante considerare che, data l'anticipazione temporale delle trasferte, le quotazioni per le tratte necessarie potrebbero non essere ancora disponibili e che i costi stimati potrebbero subire variazioni, ipoteticamente anche in ribasso.

In particolare, potrebbero verificarsi situazioni in cui il costo complessivo del viaggio risulti inferiore a quanto inizialmente preventivato, ad esempio a causa di tariffe più convenienti per il trasporto o di riduzioni nelle spese di vitto, alloggio e trasporto locale. Vorremmo chiedere se, in caso di riduzione delle spese complessive del viaggio, sia possibile riallocare gli importi risparmiati in altre voci di spesa senza necessità di una variante.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

Si tenga presente che si tratta di economie di spesa e non di modifiche sostanziali negli obiettivi o nella natura delle trasferte in questione. Pertanto, la possibilità di riallocare i fondi risparmiati in altre voci di spesa garantirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse allocate per le trasferte, consentendo un utilizzo più efficiente delle risorse.

Quesito 2

Nel caso in cui durante l'attuazione delle attività di progetto, si renda necessaria l'annullamento e di conseguenza la sostituzione con una nuova attività a causa di circostanze impreviste, come ad esempio l'impossibilità del fornitore di svolgere tale attività dovuta a cambiamenti delle condizioni di mercato è possibile procedere alla sua sostituzione mediante la presentazione di un'istanza di variazione, allegando almeno tre preventivi per la nuova attività proposta o l'azienda ha come unica alternativa l'applicazione della sanzione?

Quesito 3

In merito all'art.5 comma 6 in caso di associazione non a scopo di lucro composte da produttori di vino che ha un proprio fatturato, non riferito alla vendita di vino ma dovuto solamente ad un ribaltamento di costi di direzione tecnica e fidejussioni su progetti precedenti.

In questo caso per la valutazione del contributo massimo richiedibile si fa riferimento ai singoli partecipanti produttori di vino?

Quesito 4

Art.7 lettera f) dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla Disponibilità dei prodotti;

Sono stati eliminati diversi punti riguardanti le dichiarazioni di vendemmia e il documento di giacenza.

Esempio nell'allegato 1 non compaiono più come documento da allegare nella domanda e l'allegato 6 doveva essere compilato per la parte riguardante le dichiarazioni di vendemmia solo in caso di richiesta di punteggio di priorità per le uve.

Si chiede:

a) l'allegato 6 va compilato obbligatoriamente anche nella parte delle uve obbligatoriamente oppure come da art.9 comma 8 “A parità di punteggio,...il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione”, quindi si tratta di dati che verranno successivamente richiesti solo in questo caso?

b) Nel caso in cui i dati della dichiarazione di vendemmia siano obbligatori da inserire nell'allegato 6, per le aziende che non detengono direttamente una dichiarazione di vendemmia in quanto posseduta da una collegata oppure che eseguono lavorazioni ma non hanno dichiarazione di vendemmia le righe andranno lasciate vuote?

c) E' obbligatorio fornire copia del documento di giacenza o è sufficiente la compilazione dell'allegato 6 con il riferimento del codice di stabilimento?

Quesito 5

Allegato 10 spese non ammissibili

Spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2024 e prima dell'emanazione delle graduatorie da parte delle autorità competenti.

La pubblicazione delle graduatorie è prevista per il 23 ottobre significa che dal 16 al 23 le aziende non



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

possono svolgere attività?

Inoltre, si fa riferimento solamente allo svolgimento o anche alla spesa effettiva? In tal senso si precisa che per attività indifferibili che si svolgeranno in ottobre/novembre es. fiere/pagine pubblicitarie/prenotazione viaggi le aziende avranno in molti casi l'obbligo di saldare le prenotazioni prima del 16 ottobre 2024 per poter partecipare.

Quesito 6

Supponiamo che un'attività subisca una variazione solo negli importi unitari delle voci di spesa oppure solo nelle quantità unitarie, senza che questo provochi una variazione dell'importo della singola attività o della sua natura, come di seguito esemplificato:

PRIMA (ipotesi di budget presentato e approvato)

Dopo (ipotesi di variazione solo del costo unitario della voce di spesa durante l'esecuzione dell'attività)

Dopo (ipotesi di variazione solo del nr. unità della voce di spesa durante l'esecuzione dell'attività)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

- Come definisce l'art. 3, comma 2 dell'Avviso “*Per attività si intendono le singole iniziative poste in essere nell'ambito delle azioni ammissibili*”;
- Come specificato nell'art. 15, comma 1 dell'Avviso “*La base di calcolo per la percentuale di variazione è l'importo della singola attività prevista nell'ambito delle azioni [...] per ciascun Paese terzo*”;
- Vi è una oggettiva complessità di prevedere con mesi di anticipo importi precisi soprattutto per quelle voci di spesa che per loro natura sono soggette a continue variazioni (es. viaggio) o sono in parte sostenute nel momento stesso dello svolgimento dell'attività (es. catering);
- La possibilità di riallocare i fondi risparmiati in altre voci di spesa permetterebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse allocate per l'esecuzione dell'attività garantendo quindi una maggiore efficienza ed efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati;

si intende porre al Ministero il seguente quesito: è necessario presentare una istanza di variante, laddove la natura di una singola attività non cambi e il suo importo complessivo rimanga invariato, ma ci sia semplicemente una rimodulazione delle singole voci di costo che compongono la singola attività (in termini di modifica del nr unità e/o costo unitario)?

Quesito 7

Con rif. All'art.5 comma 3 lett a:

Non inferiore ad euro 500.000 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 200.000 per Paese o non inferiore ad euro 100.000 nel caso di Paese emergente. Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto raggiunga comunque i limiti di spesa previsti.

e comma 4:

Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un valore progettuale minimo diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale di cui al precedente comma 3. Tuttavia, il valore progettuale non può essere inferiore ad euro 100.000,00 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 50.000 per Paese o non inferiore ad euro 25.000 nel caso di Paese emergente.

Nel caso di Area geografica omogenea in cui sono presenti paesi emergenti e non emergenti es. Repubblica Sud Africana e Kenya il minimo da rispettare per il totale Area sarà quello per i paesi emergenti o non emergenti?

Risposta a domanda n. 8

- 1) Solo nel caso in cui tali modifiche non comportino variazioni rientrino in quelle di cui all'art. 15 comma 1 lett. a) del Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024 e non comportino modifiche dei costi unitari congruiti dalle amministrazioni competenti.
- 2) Non sono ammesse varianti che modifichino gli elementi valutati dai Comitati di cui all'art. 9 del Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024 e che hanno determinato il punteggio assegnato al soggetto proponente.
- 3) Si, nel caso in cui il soggetto proponente sia un'associazione che non dispone di un proprio fatturato riferito alla vendita di vino, è corretto far riferimento al fatturato dei produttori associati.
- 4.a) Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del decreto direttoriale la presentazione dell'allegato 6 è richiesto a pena



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

di esclusione. Tuttavia, le dichiarazioni di vendemmia possono non essere compilato laddove il soggetto non richieda l'

4.b) Le uve prodotte da una società collegata al soggetto partecipante, che commercializzi i vini prodotti da tali uve, possono essere considerate proprie del soggetto partecipante.

4.c) E' sufficiente la compilazione dell'allegato 6.

5) Le spese sono eleggibili a decorrere dal 16 ottobre 2024, per i soli soggetti che alla data di emissione del giustificativo di spesa, nelle more della stipula del contratto con Agea, siano utilmente inseriti nella graduatoria definitiva.

Sono ammissibili, tuttavia, le spese sostenute anticipatamente al 16 ottobre 2024, purché siano indifferibili e a condizione che siano effettuate dopo la presentazione del progetto e afferiscano ad eventi e attività svolte dal 16 ottobre 2024 al 15 ottobre 2025.

6) Solo nel caso in cui tale variazione prevede la modifica in rialzo dei costi unitari preventivati e congruiti dall'Amministrazione competente.

7) Nei casi di area geografica si devono applicare gli importi minimo di progetto previsti per Paesi non emergenti.

Domanda n. 9

Con la presente si vuole presentare il seguente quesito: un consorzio di recente costituzione composto da N. 4 aziende viti-vinicole può candidarsi al Bando di cui in oggetto?

Nello specifico l'ammontare di contributo richiedibile si deve calcolare sul 10% di fatturato delle singole imprese componenti? La disponibilità di prodotto si deve desumere dai registri giacenza delle singole componenti? Ciascun componente deve rispettare il requisito minimo di vino/imbottigliato confezionato stabilito dalla regione competente?

Risposta domanda n. 9

1) Si

2) Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto direttoriale qualora il consorzio non abbia un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino e sulla base di questo sarà calcolato l'ammontare del contributo richiedibile.

3) Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto direttoriale in caso di soggetto proponente consorzio la disponibilità del prodotto deve essere dimostrata da ciascun soggetto partecipante produttore di vino nell'ambito delle voci "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2023 del registro dematerializzato, nei termini quantitativi indicati in decreto.

4) Si.

Domanda n. 10

Con la presente si vogliono presentare i seguenti quesiti:

1) Una impresa che ha sede legale ed una sede operativa in Toscana ed una sede operativa in Sicilia, può



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

presentare un progetto regionale Toscana per la promozione dei vini toscani ed un progetto multiregionale per i prodotti siciliani?

2) Può presentare due progetti regionali? Uno in regione Toscana per i prodotti toscani ed uno in Sicilia per i prodotti siciliani?

3) Una impresa costituita da due anni e quindi con solo 2 dichiarazioni vitivinicole presentate può partecipare al bando?

Risposta domanda n. 10

1 e 2) Il proponente potrà presentare un progetto regionale in Toscana per la promozione dei vini toscani oppure un progetto regionale in Sicilia per la promozione dei vini siciliani. Il proponente non potrà presentare un progetto multiregionale per la promozione dei soli prodotti siciliani in base alla definizione di progetto multiregionale del DM 131843 del 26 giugno 2023 secondo cui sono progetti multiregionali *“Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di almeno due Regioni e il cui soggetto proponente ha sedi operative in ciascuna di esse”*.

3) Sì, qualora l’azienda sia in regola con le dichiarazioni vitivinicole dovute nel corso della le annualità di svolgimento della propria attività d’azienda.

Domanda n. 11

Con la presente si vuole presentare il seguente quesito:

una impresa si può candidare ad un progetto regionale che prevede come paesi obiettivo Brasile – Svizzera – Regno Unito realizzando attività solo in Svizzera e candidarsi ad un progetto multiregionale che prevede come paesi obiettivo Brasile – Regno Unito realizzando attività in Brasile e Regno Unito?

Risposta domanda n. 11

No, è necessario che il proponente realizzi almeno un’attività in ciascun Paese terzo.

Domanda n. 12

Si sottopongono i seguenti quesiti :

1) art. 5 co. 3 lett. b) Decreto direttoriale: Nel caso di progetti destinati a più Paesi Target, o mercati dei Paesi Target (che non appartengono ad un’area geografica omogenea, come da allegato 17), il singolo partecipante ad un’ ATI/ATS di cui art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 2023, può realizzare azioni solo in alcuni dei Paesi target (o mercati dei Paesi target) prescelti? Ad. es. Paesi Target prescelti: Canada, Cina e USA. Uno dei partecipanti può scegliere di fare azioni solo in Canada ?

2) Allegato 8:

a) Foglio “Quadro Raffronto preventivi”: Cosa dobbiamo inserire nella colonna “ID Preventivo”?

b) Cosa dobbiamo inserire nella colonna “Numero preventivo”? Qual è la differenza tra i due?

c) Foglio “Quadro Raffronto preventivi”: è possibile, avendo dei preventivi unici per ogni singola attività prevista nel progetto nel cui contenuto sono indicate tutte le voci di spesa comprese e sostenute per tale attività, raggruppare le voci di spesa relative nella colonna C ?



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

3 Allegato 7 “3. Precisazioni relative al progetto - 3.3 Crono programma”: Il cronoprogramma da inserire all’interno del progetto nel punto 3.3 va presentato anche con un allegato a parte avente esclusivamente tale contenuto?

Risposta domanda n. 12

- 1) Il proponente deve realizzare almeno un’azione in ciascun Paese terzo indicati in progetto come paesi target.
- 2a) Nella colonna “ID preventivo” va inserito un elemento utile ad identificare il preventivo, come ad esempio il nome della società che lo elabora.
- 2b) Nella colonna “Numero preventivo” va inserito il numero del preventivo che generalmente è riportato sullo stesso.
- 2c) Si, ferma restando la necessità che all’interno del preventivo vi sia una esatta indicazione dei costi unitari e delle specifiche attività.
- 3) No, il cronoprogramma può essere anche inserito all’interno del corpo del progetto al paragrafo 3.3.

Domanda n. 13

Si sottopone il seguente quesito: una impresa individuale che quindi non presenta bilancio ai fini della determinazione del contributo massimo richiedibile può presentare la dichiarazione IVA; poiché per l’esercizio finanziario 2023 non l’ha ancora presentata, può presentare quella relativa all’esercizio finanziario 2022?

Risposta domanda n. 13

Si

Domanda n. 14

Si sottopone il seguente quesito: è possibile ritenere come sottoscritti in originale i file (firmati digitalmente) contenuti sul supporto elettronico di cui all’art. 7, lettera m?

Risposta domanda n. 14

Il file firmato digitalmente conserva la qualifica di originale solo se nativo digitale. Pertanto, essendo prevista la presentazione della domanda di contributo, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del decreto direttoriale n. 0198090 del 3 maggio 2024, con modalità cartacea, l’allegazione della copia seppure sottoscritta digitalmente non può essere considerata originale ai sensi dell’avviso.

Domanda n. 15

Si sottopongono i seguenti quesiti:

Quesito 1

Nel caso di un’associazione proponente che ha tra i partecipanti consorzi come definito all’art 2 comma 1 lett e) dell’avviso n. 0198090 del 3/05/2024. I consorzi non detengono uno scarico Sian proprio al



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

31/07/2023 e neanche la dichiarazione di vendemmia.

Nell'allegato 6 quindi la loro riga comparirà a zero? A supporto di queste mancanze, devono fornire altre attestazioni?

Nel conteggio del minimo di imbottigliato da rispettare per partecipante e per il proponente (Allegato 6), il consorzio come viene conteggiato? zero o deve essere considerato l'imbottigliato della denominazione visto che promuovono per l'intera DOC?

Quesito 2

Allegato 10

In riferimento alle spese non ammissibili “*Spese per l'acquisto di prodotti oggetto di promozione, inclusa autofattura di prodotti propri aziendali*”.

Assumiamo il caso di un'attività di incoming, in cui l'azienda sostenga i costi per la visita guidata in azienda: trattandosi di servizi aziendali e non di specifici prodotti, tale spesa è ammissibile? trattandosi di costi di servizi aziendali e non di prodotti è spesa ammissibile?

Quesito 3

Art.2 DM 0331843 del 26/06/2023

Produttore di vino: l'impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate.

Nel caso in cui un'azienda detenga la giacenza del confezionato/imbottigliato e svolga solamente la parte di affinamento in bottiglia, può essere considerata produttrice di vino?

Risposta domanda n. 15

1. No, i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del decreto direttoriale non sono tenuti a fornire tale dato.
2. I costi ammissibili sono quelli indicati all'Allegato 10 al decreto direttoriale.
3. Si.

Domanda n. 16

Lo scrivente con la presente si pregia di sottoporre la richiesta di chiarimenti la seguente FAQ:

Sulla premessa che le produzioni vinicole nazionali sono esportate dalle aziende vinicole nei Paesi extra U.E. attraverso rapporti di esclusiva con i loro importatori e/o distributori per i vari paesi (o Stati nel caso degli USA).

Considerato che sono gli stessi operatori di riferimento delle aziende vinicole (Buyers, importatori, distributori, ecc.) che organizzano, nel corso dell'anno, diverse attività autonome di degustazione e promozione (wine tasting, walkaround tasting, wine maker lunch/dinner, etc.) dei vini esclusivi per il proprio portfolio e che a dette attività/eventi, concordate preliminarmente con gli stessi, obbligano le aziende importate e/o distribuite a parteciparvi.

Su detta premessa e considerazione del fatto che, stante il rapporto di esclusiva in essere con detti fornitori per l'organizzazione di tali attività, di fatto, si configura una situazione di assenza di più soggetti concorrenti



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

in grado di fornire i servizi previsti, si chiede, pertanto, di voler confermare che nella fattispecie esposta, per le azioni come sopra richiamate, sia possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. a firma del soggetto proponente nella quale si attesti l'esclusività del rapporto e l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti (vedi allegato 10, punto 2, ultimo comma al D.D. MASAF n. 0198090 del 03/05/2024).

Risposta domanda n. 16

No, l'esclusiva non si riferisce ai rapporti commerciali che il proponente intrattiene con operatori del luogo, ma alla mancanza di soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti.

Domanda n. 17

Premesso che:

(A) l'art. 8 del decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024, recante "OCM Vino – Intervento settoriale 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi' - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2024/2025. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 20232 (il "Bando"), al comma 1 prevede quanto segue:

"Al progetto di cui all'Allegato 7 devono essere allegati, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, nell'ambito delle azioni ammissibili, tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuale sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. Il soggetto proponente dovrà procedere quindi alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente.

Nell'Allegato 8 è messo a disposizione un fac simile "Quadro raffronto preventivi".

L'Allegato 10 individua le voci di spesa per le quali non è richiesta la presentazione di tre preventivi."

(B) l'Allegato 10 al Bando stabilisce che "Sono consentite spese collegate ad attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto. Il proponente può prevedere di dare mandato ad uno o più soggetti terzi per tale attività, che deve essere connessa con la realizzazione del programma di promozione. Tali spese, non possono superare il 5% dell'importo complessivo del progetto presentato. Qualora il soggetto proponente intenda avvalersi di un soggetto che realizzi attività di coordinamento dell'esecuzione del progetto non può presentare anche le spese amministrative in capo al soggetto proponente".

Ciò premesso, considerato che l'attività di direzione tecnica e coordinamento organizzativo del progetto parrebbe formalmente non rientrare tra le attività progettuali, le quali vanno intese, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Bando, come "singole iniziative poste in essere nell'ambito delle azioni ammissibili", con la presente siamo chiedere se anche per l'individuazione del soggetto incaricato dello svolgimento di servizi di direzione tecnica e coordinamento organizzativo del progetto debbano essere allegati tre preventivi, con le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 1 del Bando.

Risposta domanda n. 17

Sì, anche per i servizi di direzione tecnica e coordinamento organizzativo del progetto è necessario



Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

presentare tre preventivi.

Domanda n. 18

Siamo a presentare il seguente quesito.

Come riportato nell’allegato 10 del presente decreto, tra l’elenco delle spese non ammissibili rientrano le “spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2024 e prima dell’emanazione delle graduatorie da parte delle autorità competenti”.

Sono accettate le fatture relative ad attività che rientrano nel periodo progettuale (16/10/24-15/10/25) ma emesse antecedentemente alla data di inizio progetto? (si tratta di eventi per i quali viene richiesta un’adesione con largo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’attività stessa).

Risposta domanda n. 18

Si, sono ammissibili spese sostenute anticipatamente al 16 ottobre 2024, purché siano indifferibili (come quelle relative, ad esempio, all’iscrizione a manifestazioni fieristiche, all’acquisto di biglietti aerei e alle prenotazioni di hotel per eventi e attività previste nel progetto approvato) e a condizione che siano effettuate dopo la presentazione del progetto e afferiscano ad eventi e attività svolte dal 16 ottobre 2024 al 15 ottobre 2025.

Domanda n. 19

Al paragrafo 3.1 viene richiesto di dichiarare se l’impresa beneficiaria del contributo è da considerarsi un nuovo beneficiario. Si chiede quindi di chiarire cosa si intende per “nuovo beneficiario” e, nel caso in cui l’impresa abbia già partecipato a degli OCM in passato, fino a quale annualità devono essere considerati i contributi ricevuti per determinare lo stato di nuovo beneficiario.

Risposta domanda n. 19

Ai sensi dell’art. 11 del DM n. 331843 del 26 giugno 2023 per nuovo beneficiario si intende “uno dei soggetti indicati all’articolo 3 comma 1 che non ha beneficiato del contributo per la misura promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti”.

Domanda n. 20

L’art. 8, punto 1 del Decreto Ministeriale richiede la presentazione di tre preventivi comparabili.

Poiché le compagnie aeree e le agenzie di viaggio forniscono quotazioni per i voli con un anticipo massimo di un anno, si richiede come procedere per i voli previsti oltre tale periodo (ad esempio, da luglio a ottobre 2025).

Risposta domanda n. 20

Vedasi la risposta alla domanda n. 1, punto 2.

Domanda n. 21

1) Contratti con importatori e distributori



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

Si sottopone la seguente fattispecie:

Il beneficiario ha un contratto per un determinato mercato del paese terzo con un importatore e/o un distributore che si occupa di commercializzazione e promozione del vino.

In questo caso è possibile prevedere la presentazione di un solo preventivo giustificato dal fatto che il beneficiario non è interessato ad acquistare servizi per varie attività da altri fornitori?

Si specifica ovviamente che i costi non direttamente realizzati dall'importatore (partecipazioni a fiere, viaggi ecc...) saranno determinate tramite quotazione diretta dell'organizzatore e/o di agenzie specializzate. Tale casistica è normata nell'avviso francese per la promozione del vino nei paesi terzi. Si riporta estratto del manuale di buone pratiche:

Lorsque l'opérateur est lié à un importateur ou distributeur également chargé de réaliser l'événement de promotion, le choix de ce prestataire en particulier est justifié par la transmission de :

- un contrat permettant d'attester que l'importateur/ distributeur est chargé de la commercialisation des vins et de la promotion ;
- ou toute facture de vente de vins par l'opérateur à son distributeur ou importateur, permettant de prouver cette qualité.

Les éléments confidentiels, comme les prix, peuvent être masqués sur ces justificatifs

TRADUZIONE

Quando l'operatore è collegato ad un importatore o distributore responsabile anche della realizzazione dell'evento promozione, la scelta di questo particolare fornitore di servizi è giustificata dalla trasmissione di:

- un contratto per certificare che l'importatore/distributore è responsabile della commercializzazione vini e promozione;
- o qualsiasi fattura per la vendita di vini da parte dell'operatore al suo distributore o importatore, consentendo dimostrare questa qualità.

Su questi documenti giustificativi possono essere nascosti elementi riservati, come i prezzi.

2) Paesi ove vige regime di Monopolio

Nel caso di attività promozionali in paesi con Monopolio di Stato (es. Canada) in cui le attività promozionali sono direttamente realizzate dal Monopolio non è possibile presentare tre offerte differenti. Per questi casi è possibile presentare solo un'unica offerta da parte del monopolio o degli agenti autorizzati a realizzare le attività promozionali.

In questi casi è sufficiente la dichiarazione del beneficiario, a supporto dell'unica offerta?

3) Spese Ammissibili:

a. Si chiede conferma della possibilità di avvalersi della procedura relativa alla produzione di un DSAN relativo all'impossibilità di produrre tre preventivi per le seguenti voci di spesa, così come previsto dagli avvisi di altri paesi terzi, poiché si tratta di spese specifiche e non confrontabili: affitto area espositiva per fiera e/o punto vendita (costo al mq stabiliti dall'organizzatore che organizza l'evento);

costi di inserimento sui media (social, riviste cataloghi importatori ecc...), le cui tariffe sono specifiche per l'inserzionista target e rispondono alla strategia promozionale del richiedente;

costi di posizionamento del marchio e di sponsorizzazione;

Costi di azioni realizzati con l'aiuto di personalità (opinion leader, attori, chef, enologi, influencer famosi) per i quali non è possibile realizzare un confronto in quanto le tariffe sono specifiche per personaggio e rispondono alla strategia promozionale del richiedente;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DG AGEBIL

b) Spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale come, ad esempio, il restyling del logo aziendale oppure lo sviluppo di una Brand Identity,etc.). In particolare, si chiede se le spese annuali sostenute per comunicazione aziendale relative a shooting fotografici e per la realizzazione di videoclip istituzionali, o di prodotto o di tenuta, sono considerate ammissibili.

4. Area Geografica Omogenea e soglie minime

Con riguardo a tale fattispecie (ex art. 5 comma 3 lett b dell'Avviso 2024/2025), considerato che è previsto che “*Nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti ... devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell'area geografica omogenea nel suo complesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale*”, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a. Si chiede se in fase progettuale sia necessario individuare il Paese dell'Area omogenea o sia sufficiente descrivere che l'attività promozionale verrà realizzata all'interno di detta area, considerata nel suo complesso, di guisa che i paesi terzi o mercati dei paesi terzi potranno essere individuati successivamente in fase di esecuzione delle attività?
- b. Nel caso in cui fosse necessario individuare detti paesi terzi o mercati dei paesi terzi in fase progettuale, si chiede, se in fase di esecuzione delle attività, gli stessi possano essere modificati. In tale caso, si chiede, altresì, di indicare quale procedura debba essere seguita per modificare i Paesi Terzi o Mercati dei Paesi Terzi.
- c. Nel caso in cui fosse necessario individuare detti Paesi Terzi o Mercati dei Paesi Terzi in fase progettuale, si chiede quale sia la soglia minima di progetto dell'area omogenea nel suo complesso, nel caso in cui vengano selezionati, all'interno di detta area, anche mercati emergenti. Es. Area Africa, contiene diversi Paesi Terzi, di cui soltanto alcuni, come la Tanzania, sono mercati emergenti. In questo caso, laddove si scegliesse la Tanzania e un altro Paese Terzo (es. Algeria) la soglia minima dell'area nel suo complesso sarà quella del Paese Emergente o quella del paese terzo non emergente?

- d. L'intero Paese Terzo Cina è considerato mercato emergente o lo è soltanto il mercato di Anhui?

Risposta alla domanda n. 21

1. Vedasi la risposta alla domanda n. 16.
 2. Si, in questi casi è sufficiente la dichiarazione del beneficiario.
- 3.a) Le spese per le quali è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dei preventivi sono esclusivamente quelle indicate all'Allegato 10 dell'avviso.
- 3.b) Le spese ammissibili sono indicate all'Allegato 10 dell'avviso.
- 4.a) Si in fase progettuale è necessario individuare il Paese dell'Area omogenea.
- 4.b) No.
- 4.c) Vedasi la risposta n. 7 alla domanda n. 8.
- 4.d) Si la Cina è un Paese emergente.